

L'applicazione dell'istituto dell'interpello agli enti locali ed in particolare ai comuni è stata oggetto di dubbi ed incertezze interpretative.

Le perplessità si riferivano sia all'applicabilità dell'istituto ai comuni sia all'organo dell'ente deputato a trattare la richiesta del contribuente. L'istituto ha avuto finora una scarsa applicazione negli enti locali, da ritenere conseguente alle descritte perplessità interpretative ed a difficoltà organizzative.

Ora, sull'applicabilità dell'istituto ai comuni è da ritenere non sussistano dubbi alla luce della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n.212/2000 che prescrive ai comuni di adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi ai principi della legge.

Anche sul piano logico-sistematico va precisato che la competenza a decidere sulla istanza di interpello che concerne l'applicazione di disposizioni normative in materia di tributi locali è dell'ente locale (nella specie del comune), in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo.

D'altra parte, per il meccanismo previsto dall'art. 11 della legge n.212 del 2000, l'attività del soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è vincolata alla interpretazione formulata nell'istanza di interpello in ordine all'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali. Nella ipotesi in cui la questione verta su tributi locali è solamente l'ente locale che deve comunicare al contribuente la linea interpretativa che seguirà nella fase di accertamento del tributo.

L'ente locale è l'unico soggetto che può essere vincolato ad eseguire quanto espressamente affermato in una risposta scritta o quanto implicitamente accettato attraverso il silenzio protrattosi per 120 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Inoltre la vincolatività del merito della risposta presenta indubbiamente dei riflessi anche sulle entrate tributarie, per cui la competenza a definire la procedura dell'interpello non può che essere attribuita all'ente titolare della potestà impositiva e di accertamento. Una interpretazione diversa contrasterebbe con i principi dell'autonomia impositiva riconosciuti dall'ordinamento.

Ogni singolo ente, facendo uso del proprio potere regolamentare, rafforzato dalle disposizioni di cui al novellato art. 117, comma 6, della Costituzione, disciplinerà l'istituto a partire dalle condizioni di ammissibilità delle domande con la precisazione delle obiettive condizioni di incertezza di interpretazione della norma tributaria.

Dovrà essere individuato l'organismo cui affidare il compito di fornire le risposte. Per i comuni di dimensione limitata si rende opportuna la costituzione di un ufficio per l'interpello a livello intercomunale.

E' auspicabile che l'istituto trovi concreta e totale applicazione nei comuni in quanto migliora il rapporto tra contribuente ed ente impositore, rapporto che viene improntato a principi di chiarezza e di collaborazione, la cui esigenza nell'ambito della fiscalità locale è particolarmente avvertita. Ulteriore conseguenza positiva è la prevedibile riduzione del contenzioso.

Va, infine, evidenziato che anche la legge finanziaria per l'anno 2002 prevede per l'ICI una deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta contenuti nello Statuto dei diritti dei contribuenti (art. 3 c. 3 della legge n.212 /2000).

I termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI, che scadevano alla data del 31.12.2001, vengono prorogati al 31.12.2002 per i periodi di imposta dal 1998 in poi. Inoltre il termine per l'attività di liquidazione, a seguito dell'attribuzione delle rendite da parte degli Uffici del territorio competenti, viene prorogato al 31.12.2002 per i periodi di imposta dal 1997 in poi.

La necessità di ricorrere alla proroga dei termini di liquidazione ed accertamento dell'imposta è la spia che permane la difficoltà dei comuni a definire l'attività impositiva nei termini ordinari previsti dal decreto legislativo n.504 del 1992, termini che prevedono: la notifica dell'avviso di liquidazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia; la notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia; nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate.

6.1.2 ICI – Analisi finanziaria

Va precisato che l'analisi finanziaria fa riferimento ai risultati conseguiti per il biennio 1999 – 2000 da 1.197,⁵¹ comuni con popolazione superiore agli 8.000 su 1.329, i cui dati complessivi sono evidenziati nel prospetto che segue:

ICI 1999 – 2000

(importi in milioni di lire)			
1.197 ENTI	1999	2000	VAR.%
Accertamenti c/competenza	12.860.281	13.460.53	4,67%

Il dato sugli accertamenti in conto competenza per l'anno 2000 fa registrare una tendenza in aumento con una variazione (4,67%) superiore a quella dell'anno precedente (3,44%).

Il risultato è molto apprezzabile, tenuto conto della inelasticità dell'imposta e della non variazione dei valori delle rendite catastali.

Esso è da attribuire in gran parte al miglioramento dell'attività accertativa dei comuni, con la riduzione delle sacche di evasione ed elusione. Di particolare rilevanza il risultato dei comuni appartenenti alle classi demografiche 5[^], 6[^], 7[^] e 8[^], come viene evidenziato dai dati specifici contenuti nei prospetti che prendono in esame le suddette classi.

Tale interpretazione che attribuisce il risultato positivo prevalentemente al miglioramento complessivo dell'attività degli uffici tributi dei comuni, è da preferire rispetto a quella che lo fa derivare dalle manovre sulle aliquote⁵², in quanto l'innalzamento dell'aliquota è bilanciato dalla diffusa utilizzazione da parte dei comuni della potestà regolamentare prevista dagli artt. 57 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive integrazioni in materia di esenzioni ed agevolazioni. Va segnalata, in proposito, l'utilizzazione generalizzata dell'aliquota agevolata e della detrazione per l'abitazione principale ed anche l'adozione di misure agevolative nei confronti di soggetti e di situazioni che il Comune, proprio come ente più vicino ai cittadini, individua come meritevoli di agevolazioni.

ICI 1999-2000

(importi in milioni di lire)			
1.197 ENTI	1999	2000	Var.%
Accertamenti c/residui	6.513.383	5.633.680	-13,51%
Accertamenti c/competenza	12.860.281	13.460.535	4,67%
Accertamenti totali	19.373.664	19.094.215	-1,44%
Residui dai residui	409.399	603.250	47,35%
Residui dalla competenza	5.215.939	4.783.347	- 8,29%
Residui attivi totali	5.625.338	5.386.597	- 4,24%
Riscossioni c/residui	6.103.983	5.030.430	- 17,59%
Riscossioni c/competenza	7.644.343	8.677.188	13,51%
Riscossioni totali	13.748.326	13.707.618	- 3,30%

ICI 1999-2000. Tasso di realizzazione

Enti	Riscossioni c/competenza 1999	Accertamenti c/competenza 1999	Tasso real. 1999	Riscossioni c/competenza 2000	Accertamenti c/competenza 2000	Tasso real. 2000	Diff.
1197	7.644.343	12.860.281	59,44%	8.677.188	13.460.535	64,46	5,02%

⁵¹ Per la parte relativa al quadro complessivo delle entrate correnti va rammentato che il numero di enti presi in esame è di 1.073.

⁵² Si riportano alcuni dati relativi alle variazioni delle aliquote con riferimento a tutti i 1.329 comuni superiori agli 8.000 abitanti di competenza di questa Sezione per l'anno 2000: le aliquote ordinarie sono rimaste invariate in 1013 comuni, pari al 76,22%, mentre sono aumentate in 276 comuni, pari al 20,77%. In 40 comuni, pari al 3,01%, si è registrata una diminuzione delle aliquote.

Analizzando i dati relativi ai prospetti suindicati, va evidenziato che il tasso di realizzazione è salito dal 59,44% dell'anno 1999 al 64,46% dell'anno 2000, *trend* positivo per il quale va tenuto conto che l'imposta viene in parte riscossa nell'esercizio successivo dando luogo alla formazione di residui. Va notata, inoltre, la positiva tendenza alla diminuzione dei residui dalla competenza (-8,29%), mentre persiste, anche se in misura inferiore all'anno precedente, una percentuale consistente dei residui dai residui (47,35%), il che conferma la difficoltà di riscossione di tale tipo di residui che si riferiscono ad anni anteriori.

Si riportano nei prospetti che seguono i dati complessivi per classi demografiche ed il rapporto di composizione relativo alle medesime:

ICI anni 1999-2000. Accertamenti in c/competenza. Raffronto tra 1197 identici enti.

(importi in milioni di lire)

Classi demografiche	ICI 1999	ICI 2000	Variaz.%
5	650.806	700.317	7,61%
6	2.064.565	2.228.837	7,96%
7	3.276.250	3.466.979	5,82%
8	955.364	1.022.748	7,05%
9	1.611.970	1.652.719	2,53%
10	974.567	1.014.559	4,10%
11	3.326.759	3.374.376	1,43%
Totale	12.860.281	13.460.535	4,67%

ICI anni 1999-2000. Accertamenti in c/competenza. Raffronto tra 1197 identici enti. Rapporto di composizione di ogni singola classe demografica sul totale.

Classi demografiche	1999	2000
5	5,06%	5,20%
6	16,05%	16,56%
7	25,48%	25,76%
8	7,43%	7,60%
9	12,53%	12,28%
10	7,58%	7,54%
11	25,87%	25,06%
Totale	100,00%	100,00%

Dall'esame comparato si registra una variazione in aumento per tutte le classi demografiche, all'interno delle quali si distinguono, nell'ordine, la 6^a, la 5^a e l'8^a, che raggiungono un aumento superiore al 7%, mentre per la 7^a l'aumento è di poco inferiore al 6%. La 10^a, invece, si attesta oltre il 4%. Per le classi 9^a e 11^a l'aumento è sensibilmente più contenuto.

Si nota, quindi, che i maggiori spazi d'incremento del gettito sono dati dai comuni delle classi demografiche inferiori, a conferma del fatto che le difficoltà della gestione nella organizzazione iniziale dell'imposta sono state affrontate proprio da questi comuni.

Gli andamenti descritti hanno conseguentemente riflessi sull'incidenza percentuale del gettito dell'imposta, per cui le classi 5^a, 6^a, 7^a e 8^a aumentano l'incidenza attestandosi rispettivamente al 5,20%, al 16,56%, al 25,76% , al 7,60% raggiungendo una percentuale complessiva del 55,12%.

Per le classi 9^a, 10^a e 11^a si registra per il 2000 una flessione marginale sull'incidenza percentuale. Dall'esame dei dati si rileva, inoltre, che gli apporti più consistenti, come valori assoluti nella formazione del gettito dell'imposta, derivano dalla 7^a classe (25,76%) e dalla 11^a (25,06%)

Dati relativi agli accertamenti in c/competenza per gli anni 1997-1998-1999-2000 di alcuni enti della 10[^] ed 11[^] classe demografica

(importi in milioni di lire)

REGIONE	ENTE	CL	1997	1998	1999	2000
Piemonte	Torino	11	478.000	479.307	473.177	473.189
Lombardia	Milano	11	738.234	731.738	732.845	733.088
Veneto	Venezia	10	137.299	134.923	135.839	124.926
Veneto	Verona	10	118.776	118.841	118.589	119.920
Liguria	Genova	11	311.236	320.000	300.238	310.000
Emilia Romagna	Bologna	10	245.700	256.700	255.900	254.750
Toscana	Firenze	10	231.129	239.384	242.827	253.100
Lazio	Roma	11	1.607.258	1.733.907	1.707.797	1.741.052
Puglia	Bari	10	113.984	117.551	118.000	135.750
Sicilia	Palermo	11	96.989	101.896	112.700	117.046
Totale			4.078.605	4.234.247	4.197.912	4.262.821

Dall'esame di quanto esposto nel prospetto che precede, si rileva che gli accertamenti in conto competenza, in crescita nel primo biennio del 3,82%, subiscono, nel secondo biennio, un aumento più contenuto: 1,55%. Esaminando l'andamento, poi, dell'imposta nel quadriennio, il risultato raggiunto è pari all'incremento del 4,52%.

Va, in proposito, osservato che il risultato del 1997 venne influenzato dall'aumento del 5% delle rendite catastali che ebbe naturalmente conseguenze sulla base imponibile e che i grandi comuni, a riguardo dell'ICI, hanno avuto un incremento inferiore rispetto a quello ottenuto dai comuni appartenenti a classi demografiche minori.

L'analisi dell'ICI prosegue con l'esame dei dati regionali indicati nei due prospetti che seguono.

Accertamenti in c/competenza

(importi in milioni di lire)

REGIONE	1999	2000	VAR.%
Piemonte	1.031.200	1.056.78	2,48%
Valle D'Aosta	11.850	11.30	-4,64%
Lombardia	2.172.024	2.252.42	3,70%
Liguria	616.779	647.35	4,96%
Trentino Alto Adige	105.988	107.85	1,77%
Veneto	1.037.675	1.054.03	1,58%
Friuli Venezia Giulia	243.273	255.94	5,21%
Emilia Romagna	1.368.159	1.416.98	3,57%
Toscana	1.189.375	1.251.21	5,20%
Umbria	194.244	201.97	3,98%
Marche	251.065	264.50	5,35%
Lazio	2.170.635	2.245.75	3,46%
Abruzzo	182.743	189.19	3,53%
Molise	40.256	44.78	11,25%
Campania	559.782	602.40	7,61%
Puglia	740.905	827.72	11,72%
Basilicata	53.851	57.22	6,26%
Calabria	160.646	172.78	7,56%
Sicilia	512.623	583.73	13,87%
Sardegna	217.207	216.57	-0,29%
Totale	12.860.281	13.460.53	4,67%

Va sottolineato che gli accertamenti a livello regionale conseguono crescite maggiormente significative nella Sicilia (13,87%), nella Puglia (11,72%), nel Molise (11,25%), nella Campania (7,61%), nella Calabria (7,56%), nella Basilicata (6,26%) e nelle Marche (5,35%). Altre regioni che ottengono un buon risultato, al di sopra della media nazionale, sono:

Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Liguria. Presentano un aumento oltre il 3% l'Umbria, la Lombardia, l'Emilia Romagna, l'Abruzzo ed il Lazio, mentre nel Piemonte, nel Trentino Alto-Adige e nel Veneto abbiamo aumenti più contenuti.

Le uniche regioni dove si rilevano decrementi sono la Valle D'Aosta (-4,64%) ed in misura molto contenuta, la Sardegna (-0,29%).

Dal confronto dei dati delle classi demografiche in ambito regionale si riscontrano gli aumenti più significativi nella 5^a classe del Trentino Alto-Adige (52,01%), nella 8^a classe della Sardegna (50,67%) e nella 5^a classe del Molise (32,53%). Le maggiori diminuzioni, invece, si notano nella 7^a classe della Sardegna (-10,07%), nella 6^a classe del Molise (-9,64%) e nell'8^a classe della Basilicata (-7,17%).

Le variazioni dell'incidenza percentuale di ogni singola regione sulla composizione del totale nazionale, sempre per gli anni 1999-2000, sono le seguenti :

ICI 1999-2000 – Rapporto di composizione degli accertamenti regionali in c/competenza sul dato nazionale

(importi in milioni di lire)

REGIONE	1999	Rapp. su tot.	2000	Rapp. su tot.
Piemonte	1.031.200	8,02	1.056.780	7,85
Valle d'Aosta	11.850	0,09	11.300	0,08
Lombardia	2.172.024	16,89	2.252.424	16,73
Liguria	616.779	4,80	647.350	4,81
Trentino Alto Adige	105.988	0,82	107.859	0,80
Veneto	1.037.675	8,07	1.054.034	7,83
Friuli Venezia Giulia	243.273	1,89	255.946	1,90
Emilia Romagna	1.368.159	10,64	1.416.980	10,52
Toscana	1.189.375	9,25	1.251.210	9,30
Umbria	194.244	1,51	201.971	1,50
Marche	251.065	1,95	264.501	1,97
Lazio	2.170.635	16,88	2.245.754	16,68
Abruzzo	182.743	1,42	189.197	1,41
Molise	40.256	0,31	44.783	0,33
Campania	559.782	4,35	602.408	4,48
Puglia	740.905	5,76	827.722	6,15
Basilicata	53.851	0,42	57.224	0,43
Calabria	160.646	1,25	172.787	1,28
Sicilia	512.623	3,99	583.735	4,34
Sardegna	217.207	1,69	216.570	1,61
Totale	12.860.281	100,00	13.460.535	100,00

Si rileva dal prospetto suindicato che le due regioni con il maggior peso percentuale in assoluto presentano una diminuzione dell'incidenza percentuale, infatti la Lombardia passa dal 16,89% al 16,73% ed il Lazio passa dal 16,88% a 16,68%, confermando un "trend" già notato lo scorso anno.

Va osservato che tutte le regioni che superano la percentuale dell'8% sono in regresso (Emilia Romagna, Veneto, Piemonte), con l'eccezione della Toscana che sale dal 9,25% al 9,30%. Poco rilevante è l'aumento della Liguria e del Friuli Venezia Giulia (0,01%) mentre la Valle D'Aosta, al contrario, presenta una diminuzione minima (-0,01%). Variazioni minime si riscontrano nelle regioni centrali: nelle Marche e nel Molise abbiamo un aumento (0,02%), mentre nell'Abruzzo e nell'Umbria riscontriamo una diminuzione dello 0,01%. Altro fenomeno da evidenziare è l'aumento, anche se non significativo, delle regioni del Sud: Puglia 0,39%, Campania 0,35%, Calabria 0,03%, Basilicata 0,01%.

Nelle due isole maggiori si riscontra un aumento in Sicilia (0,35%) ed una diminuzione in Sardegna (-0,08%).

L'analisi sull'ICI, riferita sempre ai suddetti 1.197 comuni, prosegue, relativamente al biennio 1999-2000, con l'esame dei dati relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare che ammonta a 16.586.563 unità ed al numero degli abitanti pari a 36.843 milioni (aggiornamento ISTAT anno 1999) in rapporto con il singolo contribuente.

ICI 1999-2000. Accertamenti in conto competenza valore pro-capite.

REGIONE	Enti	Popolazione 1999	Acc. x 1000 es.1999	Acc. x 1000 es. 2000	Pro-capite 1999	Pro-capite 2000	Var. %
Piemonte	68	2.535.347	1.031.200	1.056.780	406.729	416.819	2,48
Valle D'Aosta	1	34.741	11.850	11.300	341.096	325.264	-4,64
Lombardia	198	5.575.354	2.172.024	2.252.424	389.576	403.997	3,70
Liguria	29	1.224.909	616.779	647.350	503.531	528.488	4,96
Trentino A. Adige	11	364.735	105.988	107.859	290.589	295.719	1,77
Veneto	122	2.817.379	1.037.675	1.054.034	368.312	374.119	1,58
Friuli V. Giulia	28	689.178	243.273	255.946	352.989	371.379	5,21
Emilia Romagna	90	2.768.301	1.368.159	1.416.980	494.223	511.859	3,57
Toscana	95	2.835.662	1.189.375	1.251.210	419.435	441.241	5,20
Umbria	18	620.275	194.244	201.971	313.158	325.615	3,98
Marche	34	820.709	251.065	264.501	305.912	322.284	5,35
Lazio	62	4.215.689	2.170.635	2.245.754	514.895	532.713	3,46
Abruzzo	22	621.691	182.743	189.197	293.945	304.327	3,53
Molise	6	130.647	40.256	44.783	308.125	342.778	11,25
Campania	118	3.056.653	559.782	602.408	183.136	197.081	7,61
Puglia	119	3.313.978	740.905	827.722	223.570	249.767	11,72
Basilicata	14	281.895	53.851	57.224	191.032	202.998	6,26
Calabria	41	1.031.769	160.646	172.787	155.699	167.466	7,56
Sicilia	90	3.067.416	512.623	583.735	167.119	190.302	13,87
Sardegna	31	837.035	217.207	216.570	259.496	258.735	-0,29
Tot. complessivo	1197	36.843.363	12.860.281	13.460.535	349.053	365.345	4,67

Dall'esame dei rapporti si nota un aumento generalizzato della incidenza dell'imposta sul contribuente, con l'eccezione della Valle D'Aosta e della Sardegna ed il valore pro-capite risulta, nella media nazionale, di 365 mila lire, con un aumento del 4,67%.

L'importo più elevato si riscontra nel Lazio con 532 mila (3,46%), seguito dalla Liguria con 528 mila lire(4,96%), dall'Emilia Romagna con 511 mila lire (3,57%), dalla Toscana con 441 mila lire (5,20%), dal Piemonte con 416 mila lire (2,48%), dalla Lombardia con 403 mila lire (3,70%), dal Veneto con 374 mila lire (1,50%) e dal Friuli Venezia Giulia con 371 mila lire (5,21%), tutti valori superiori alla media nazionale.

Di contro le restanti regioni, pur avendo un aumento in percentuale, come di seguito indicato, non raggiungono la media nazionale: Molise con 342 mila lire (11,25%), Umbria con 325 mila lire (3,98%), Marche 322 mila lire (3,98%), Abruzzo con 304 mila lire(3,53), Trentino Alto Adige con 295 mila lire (1,77%), Puglia con 249 mila lire (11,72%), Basilicata con 202 mila lire (6,26%), Campania con 197 mila lire (7,61%), Sicilia con 190 mila lire (13,87%) e Calabria con 167 mila lire (7,56%). In controtendenza la Valle D'Aosta con 325 mila lire (-4,64%) e la Sardegna con 258 mila lire (-0,29%).

ICI 1999-2000. Accertamenti in conto competenza valore immobili.

REGIONE	Enti	Immobili	Acc.x1000 Eserc.1999	Acc.x1000 Eserc.2000	Valore pro- capite 99	Valore pro- capite 2000	Var:%
Piemonte	68	1.319.844	1.031.200	1.056.780	781.304	800.686	2,48
Valle D'Aosta	1	15.677	11.850	11.300	755.884	720.801	-4,64
Lombardia	198	2.626.616	2.172.024	2.252.424	826.929	857.538	3,70
Liguria	29	694.555	616.779	647.350	888.021	932.036	4,96
Trentino A. Adige	11	146.347	105.988	107.859	724.225	737.009	1,77
Veneto	122	1.173.310	1.037.675	1.054.034	884.400	898.342	1,58
Friuli V. Giulia	28	338.283	243.273	255.946	719.139	756.603	5,21
Emilia Romagna	90	1.273.000	1.368.159	1.416.980	1.074.752	1.113.103	3,57
Toscana	95	1.197.203	1.189.375	1.251.210	993.462	1.045.111	5,20
Umbria	18	254.476	194.244	201.971	763.310	793.673	3,98
Marche	34	348.190	251.065	264.501	721.056	759.646	5,35
Lazio	62	1.858.073	2.170.635	2.245.754	1.168.219	1.208.647	3,46
Abruzzo	22	262.241	182.743	189.197	696.851	721.463	3,53
Molise	6	51.827	40.256	44.783	776.730	864.084	11,25
Campania	118	1.027.987	559.782	602.408	544.542	586.007	7,61
Puglia	119	1.635.272	740.905	827.722	453.077	506.168	11,72
Basilicata	14	114.655	53.851	57.224	469.679	499.099	6,26
Calabria	41	430.990	160.646	172.787	372.736	400.907	7,56
Sicilia	90	1.468.806	512.623	583.735	349.007	397.422	13,87
Sardegna	31	359.866	217.207	216.570	603.577	601.808	-0,29
Tot. complessivo	1197	16.597.218	12.860.281	13.460.535	774.846	811.012	4,67

Dall'esame del prospetto sopra esposto si rileva che il valore medio nazionale dell'incidenza dell'ICI sugli immobili è pari a 811 mila lire, con un incremento del 4,67%. Le regioni sopra la media sono: il Lazio con 1.208 mila lire (3,46%), l'Emilia-Romagna con 1.113 mila lire (3,57%), la Toscana con 1.045 mila lire (5,20%), la Liguria con 932 mila lire (4,96%), il Veneto con 898 mila lire (1,58%), il Molise con 864 mila lire (11,25%), la Lombardia con 857 mila lire (3,70%).

Le regioni che si trovano al di sotto della media, pur registrando sempre un aumento in percentuale, sono: il Piemonte con 800 mila lire (2,48%), l'Umbria con 793 mila lire (3,98%), le Marche con 759 mila lire (5,35%), il Friuli Venezia Giulia con 756 mila lire (5,21%), il Trentino Alto Adige con 737 mila lire (1,77%), l'Abruzzo con 721 mila lire (3,53%), la Campania con 586 mila lire (7,61%), la Puglia con 506 mila lire (11,72%), la Basilicata con 499 mila lire (6,26%), la Calabria con 400 mila lire (7,56%) e la Sicilia con 397 mila lire (13,87%). In Valle D'Aosta ed in Sardegna, invece, si riscontrano diminuzioni, rispettivamente, del 4,64% e dello 0,29%, con un valore pro-capite di 720 mila e di 601 mila lire.

6.2 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)**6.2.1 Profili normativi**

Nell'ultimo referto relativo all'anno 1999 vennero evidenziate le difficoltà che l'avvio della riforma della disciplina della riscossione mediante ruolo (decreti legislativi n.37 del 22 febbraio 1999 e n.112 del 13 aprile 1999) aveva determinato a riguardo della TARSU.

Tra i numerosi problemi di gestione causati agli enti locali i più rilevanti sono rappresentati da: l'abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso; l'allungamento dei termini di notifica della cartella di pagamento al debitore; la previsione della formazione di tanti ruoli quanti sono gli ambiti dei concessionari di competenza in ragione del domicilio fiscale del contribuente, in luogo della formazione del ruolo unico per ciascun ente.

Per ovviare ai detti disagi venne, fra l'altro, sottoscritto un protocollo d'intesa (27 gennaio 2000) tra l'Associazione rappresentativa dei comuni italiani (ANCI) e l'Associazione rappresentativa delle aziende ex concessionarie del servizio riscossione tributi (Ascotributi) cui aderì anche la Lega delle Autonomie (22 febbraio 2000). Tale accordo è stato recepito dalla

grande maggioranza dei comuni italiani. Tra gli strumenti utilizzati, quello di inviare avvisi di pagamento indirizzati al domicilio corretto del contribuente indicato dall'ente. A riguardo va chiarito che l'avviso rappresenta un semplice invito, ma che mette il cittadino nella condizione di poter conoscere l'ammontare della tassa e di poterla pagare con le consuete modalità. Solamente nell'eventualità che il contribuente non paghi gli verrà notificata la cartella di pagamento.

Circa il problema dell'esatto recapito, esso sorge in quanto vi è un notevole disallineamento fra i recapiti (residenza, domicilio, sede legale, denominazione sociale) in possesso del comune e quelli, a volte non aggiornati, contenuti nell'anagrafe tributaria cui fa capo il consorzio nazionale dei concessionari.

Nell'anno 2000 risulta un apprezzabile miglioramento nell'attivazione della nuova procedura di riscossione. Secondo il III rapporto sulla fiscalità locale⁵³ le iscrizioni a ruolo della tassa ammontano nel 2000 a circa 7.210 miliardi, il 10,3% in più rispetto all'anno 1999 (anno di entrata in vigore della riforma) che aveva fatto registrare un decremento del 12% rispetto all'anno 1998.

Il trend positivo trova conferma nei risultati dell'analisi finanziaria svolta da questa Sezione su 1197 comuni superiori agli 8000 abitanti, da cui si rileva un incremento del 5,71% degli accertamenti in conto competenza rispetto al 1999 laddove -va evidenziato- permane e si aggrava una notevole difficoltà nella realizzazione delle entrate (vedi infra).

Va, poi, rammentato che nella materia è intervenuto il legislatore che, in sede di legge finanziaria per il 2001 (l. 23 dicembre 2000 n.388) all'art. 36, intitolato "modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali", ha affermato la possibilità per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali di prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso, ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento.

Ciò detto, va introdotta una riflessione sulle conseguenze derivanti dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione in ordine al mantenimento dell'esclusività del ruolo per la riscossione della TARSU.

La legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 ha ampliato e costituzionalizzato il potere regolamentare definendone l'ambito generale (art. 117, sesto comma della costituzione) e l'ambito specifico in materia di sistemi di finanza e di fiscalità (art. 119). A seguito di tale riforma può ritenersi che lo Stato disponga, in materia di fiscalità, di un potere di coordinamento normativo di sistema e di individuazione degli elementi essenziali dei prelievi in attuazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione, ma appare dubbio che possa porre norme, direttamente incidenti in ambiti oggi costituzionalmente riconosciuti propri e esclusivi degli enti locali, come in materia di sistemi e forme di riscossione delle entrate pubbliche degli enti locali (ex artt. 52 e 53 del d.lgs 446 del 1997). Appare, altresì, dubbio che il principio di esclusività del ruolo per la TARSU possa più costituire un limite per il potere regolamentare dell'ente locale, in quanto si tratta di normativa senza copertura costituzionale direttamente incidente in un ambito attribuito in via esclusiva all'ente.

Al riguardo va richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n.4289 del 28 agosto 2001, pronunciata in sede cautelare, con cui viene affermato che non vi è alcuna ragione, giuridica e tecnica, che impedisca ai comuni ed alle province di gestire direttamente e non a mezzo del ruolo un tributo come la TARSU.

Va precisato che tale ordinanza è stata pronunciata a costituzione invariata e sostenuta dalle motivazioni che seguono: dal sistema delle fonti non è ricavabile il criterio della esclusiva riscossione della TARSU a mezzo ruolo, mentre invece il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale in materia di accertamento e riscossione dei tributi (art. 52 del d.lgs n. 446/1997) e trova un limite solo nelle materie costituzionalmente

⁵³ In ANCI rivista dicembre 2001 i cui dati in dettaglio sono i seguenti: nel 1999 sono stati emessi ruoli per circa 21 milioni di articoli per un carico di circa 6.500 miliardi contro i circa 21 milioni di articoli per un carico di circa 7.200 miliardi dell'anno 2000

coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito dalla legge alla fiscalità locale) ed è testualmente riconfermato dall'art. 36 della legge finanziaria per il 2001. Tali motivazioni hanno suscitato perplessità, che si incentrano sulla considerazione che il più ampio potere regolamentare è stato riconosciuto agli enti locali con norma ordinaria per cui può senz'altro trovare limite o deroga in altra norma ordinaria anche senza copertura costituzionale.

Ora, però, alla luce della intervenuta riforma costituzionale, emerge il fondato dubbio se norme statali di principio (senza copertura costituzionale) in materia fiscale possano resistere a deroghe indotte da norme regolamentari.

Appare auspicabile un intervento del legislatore ai fini di chiarezza e di coordinamento onde evitare che insorgano disarmonie traumatiche nel settore.

Passando poi alla trasformazione della TARSU ed alla introduzione di un sistema tariffario, vanno fatte una ricognizione della normativa vigente ed una analisi della evoluzione della legislazione nel settore.

Con il comma 1 del citato art. 49 del d.lgs 5 febbraio 1997, 22 viene soppressa la tassa rifiuti solidi urbani, a partire dal 1° gennaio 1999, con l'abbandono dell'ambito tributario ai fini della copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti. In alternativa viene introdotto un corrispettivo di natura prevalentemente privatistica rappresentato dalla tariffa che deve coprire tutti i menzionati costi (comma 2).

Quindi nella originaria formulazione dell'art. 49 era prevista la introduzione della tariffa per tutti i comuni italiani al 1° gennaio 1999.

Di fronte alle preoccupazioni manifestate dai comuni sia per la previsione di aggravio per i cittadini che per le esigenze di bilancio, è intervenuto il legislatore per modificare il citato art. 49. Con la legge 9 dicembre 1998 n.426 l'applicazione del nuovo regime tariffario (e la conseguente abrogazione della tassa) veniva differita alla data del 1° gennaio 2000 e veniva introdotto il concetto della gradualità sia nell'applicazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e nella introduzione della tariffa stessa sia nel graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio da parte dei comuni.

Con il d.P.R 27 aprile 1999 n.158 è stata prevista una fase di transizione per il raggiungimento della piena copertura dei costi del servizio così articolata: tre anni per i comuni che avevano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85%; cinque anni per i comuni che raggiungevano un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%; otto anni per i comuni che raggiungevano un grado di copertura inferiore al 55%; otto anni per i comuni fino a 5000 abitanti, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.

Ed ancora con il menzionato decreto n.158, ai fini della determinazione della tariffa, viene fatto obbligo al soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero ai singoli comuni di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 di inviare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione prevista dall'art. 8 comma 3 del ripetuto decreto n.158.

Per la importanza rivestita da tali strumenti finanziari è il caso di esaminare le caratteristiche e le finalità di essi.

Il piano finanziario prevede:

- a) "il programma degli interventi necessari", dove vanno compresi tutti gli interventi che l'ente locale ritiene opportuni ed essenziali al fine di apportare miglioramenti al servizio;
- b) "il piano finanziario degli investimenti", elemento collegato al precedente in quanto la realizzazione degli interventi postula l'impiego di risorse finanziarie a ciò destinate e quindi la necessità del riferimento al bilancio annuale e pluriennale di previsione dell'ente;
- c) "la specifica dei beni, delle strutture e di servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi", tale elemento rappresenta l'indispensabile ricognizione dei mezzi (beni e persone) adibiti allo svolgimento del servizio;

d) “le risorse finanziarie necessarie”; con tale espressione viene fatto riferimento ai costi ed agli oneri sostenuti per lo svolgimento del servizio annuale e pluriennale in termini di competenza.

Il piano finanziario costituisce uno strumento preliminare alla introduzione della tariffa. Esso, più che un piano finanziario in senso stretto, appare uno strumento di natura programmatica.

Passando all’esame della relazione, questa deve indicare:

- 1) il modello gestionale ed organizzativo;
- 2) i livelli di qualità del servizio cui deve essere commisurata la tariffa;
- 3) la ricognizione degli impianti esistenti;
- 4) l’indicazione degli scostamenti che si sono verificati rispetto all’anno precedente.

La relazione rispetto al piano finanziario ha un taglio di carattere pratico con riferimento a fatti concreti di gestione.

Inoltre, con il ripetuto decreto n.158 viene data una disciplina per ciò che concerne la modalità di calcolo della tariffa e la graduale applicazione del nuovo metodo normalizzato. Un sistema che dispone l’applicazione integrale e completa del metodo normalizzato soltanto per una parte degli enti locali, mentre per i rimanenti viene prevista l’introduzione graduale di una semplificazione del metodo stesso.

Infine è intervenuta la legge 23 dicembre 1999 n.488 (finanziaria per il 2000), che rappresenta la soluzione legislativa che garantisce la uniformità nella introduzione della tariffa e nel contempo tiene conto della criticità e negatività conseguenti ad una introduzione repentina nell’universo dei comuni italiani di un nuovo strumento volto a modificare profondamente la gestione di un servizio essenziale e dalle molteplici implicazioni. Con tale legge viene eliminata qualsiasi applicazione di un metodo semplificato affermandosi, quindi, che nel momento in cui i comuni dovranno procedere alla introduzione della tariffa, questa dovrà necessariamente coprire tutti i costi del servizio. Viene, poi, eliminato il termine del 1° gennaio 2000 e sostituito con i termini previsti dalla fase transitoria disciplinata dall’art. 11 del citato d.P.R. n.158/99. Pertanto, dal combinato disposto delle citate norme, i tempi previsti per l’applicazione del nuovo sistema tariffario sono i seguenti: dal 1° gennaio 2003 per i comuni che nell’anno 1999 hanno raggiunto un grado di copertura dei costi superiori all’85%; dal 1° gennaio 2005 per i comuni che nell’anno 1999 hanno raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55% e l’85%; dal 1° gennaio 2008 per i comuni che hanno un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere dal grado di copertura dei costi raggiunti nel 1999.

Viene conservata la possibilità per i comuni di introdurre in via sperimentale il sistema tariffario.

Ancora, con la predetta legge finanziaria per il 2000 viene eliminato l’obbligo di invio per l’anno 1999 del piano finanziario e della relazione all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e viene previsto che l’approvazione e la presentazione di tali documenti al detto Osservatorio avvenga con decorrenza dall’esercizio che precede i due anni dall’entrata in vigore della tariffa.

Di conseguenza i tempi per la presentazione all’Osservatorio del piano finanziario e della relativa relazione sono i seguenti: entro il 31 dicembre 2001, se l’entrata in vigore della tariffa è prevista per il 2003; entro il 31 dicembre 2003, se l’entrata in vigore della tariffa è prevista per il 2005; entro il 31 dicembre 2006, se l’entrata in vigore della tariffa è per il 2008.

Il piano finanziario e la relazione devono negli anni successivi essere approvati e presentati entro il 30 giugno di ciascun anno.

6.2.2 TARSU - Analisi Finanziaria

L’analisi finanziaria prende in esame per il biennio 1999-2000 i risultati relativi alla TARSU con riferimento a 1197⁵⁴ comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti su 1329, di competenza della Sezione.

I dati complessivi vengono riportati nel prospetto che segue:

⁵⁴ Per la parte relativa al quadro complessivo delle entrate correnti va rammentato che il numero di enti presi in esame è di 1.073.

TARSU 1999-2000

(importi in milioni di lire)

1197 Enti	1999	2000	Var. %
Accertamenti c/competenza	5.748.849	6.077.108	5,71%

La percentuale di variazione del 5,71% rappresenta il superamento della battuta d'arresto registrata nell'esercizio precedente e riprende il *trend* positivo riscontrato negli anni 1997 e 1998. Ciò è dovuto, di massima, come si diceva nella parte iniziale, al ricorso a strumenti di semplificazione e di snellimento delle procedure di riscossione tramite ruolo introdotte dalla riforma di tale sistema (decreti legislativi 22 febbraio 1997 n.37 e 13 aprile 1997 n.112).

(importi in milioni di lire)

1197 Enti	1999	2000	Var. %
Accertamenti c/residui	2.654.624	3.231.460	21,73%
Accertamenti/competenza	5.748.849	6.077.108	5,71%
Accertamenti totali	8.403.473	9.308.568	10,77%
Residui dai residui	659.829	1.561.447	136,64%
Residui dalla competenza	2.592.064	3.465.082	33,68%
Residui attivi totali	3.251.893	5.026.529	54,57%
Riscossioni c/residui	1.994.795	1.670.012	-16,28%
Riscossioni c/competenza	3.156.785	2.612.027	-17,26%
Riscossioni totali	5.151.580	4.282.039	-16,88%

Dall'esame dei dati contenuti nella suindicata tabella emerge che il risultato positivo conseguito sugli accertamenti in conto competenza non ha dato luogo ad entrate effettive per i comuni. E' da ritenere che i correttivi messi in essere non hanno ancora prodotto effetti nella realizzazione delle entrate di cassa.

TARSU 1999-2000 - Tasso di realizzazione

(importi in milioni di lire)

REGIONE	Risc. c/comp. 1999	Acc. c/comp. 1999	Tasso realizzaz. 1999	Risc. c/comp. 2000	Acc. c/comp. 2000	Tasso realizzaz. 2000	Diff.za
PIEMONTE	235.800	435.85	54,10%	214.48	473.973	45,25%	-8,85%
VALLE d'AOSTA	4.222	4.95	85,21%	2.31	5.196	44,63%	-40,58%
LOMBARDIA	738.859	1.112.43	66,42%	529.58	1.169.974	45,26%	-21,16%
LIGURIA	109.770	159.80	68,69%	189.43	296.543	63,88%	-4,81%
TREN, A. ADIGE	27.053	47.02	57,53%	26.28	45.965	57,19%	-0,34%
VENETO	242.620	360.68	67,27%	215.10	345.415	62,27%	-5,00%
FRIULI V.GIULIA	35.290	98.86	35,70%	32.87	107.118	30,69%	-5,01%
E. ROMAGNA	440.249	533.12	82,58%	379.73	452.666	83,89%	1,31%
TOSCANA	320.143	569.51	56,21%	323.40	588.601	54,94%	-1,27%
UMBRIA	68.135	100.59	67,73%	58.59	102.683	57,07%	-10,66%
MARCHE	87.262	111.49	78,27%	77.86	117.750	66,13%	-12,14%
LAZIO	478.676	813.23	58,86%	294.93	838.116	35,19%	-23,67%
ABRUZZO	38.792	78.21	49,60%	35.19	86.826	40,54%	-9,06%
MOLISE	8.738	15.06	58,01%	1.78	15.101	11,82%	-46,19%
CAMPANIA	83.419	328.53	25,39%	40.45	360.141	11,23%	-14,16%
PUGLIA	186.104	386.72	48,12%	157.80	423.408	37,27%	-10,85%
BASILICATA	9.858	33.33	29,57%	6.93	41.212	16,83%	-12,74%
CALABRIA	4.623	87.57	5,28%	4.11	91.326	4,51%	-0,77%
SICILIA	29.183	335.57	8,70%	5.33	376.071	1,42%	-7,28%
SARDEGNA	7.989	136.23	5,86%	15.78	139.022	11,35%	5,49%
Totale	3.156.785	5.748.84	54,91%	2.612.02	6.077.108	42,98%	-11,93%

Come si evince dal prospetto riportato sopra, il tasso di realizzazione della competenza passa dal 54,91% del 1999 al 42,98% del 2000, con un decremento dell'11,93%. Analizzando i dati a livello regionale, possiamo notare che il maggior decremento lo si è avuto nel Molise con -46,19% (si è passati dal 58,01% del 1999 all'11,82% del 2000) seguito dalla Valle d'Aosta con -40,58% (dall'85,21% al 44,63%), dal Lazio con -23,67% (dal 58,86% al 35,19%), dalla Lombardia con -21,16% (dal 66,42% al 45,26%), dalla Campania con -14,16 (dal 25,39% all'11,23%), dalla Basilicata con -12,74% (dal 29,57% al 16,83%), dalle Marche con -12,14% (dal 78,27% al 66,13%), dalla Puglia con -10,85% (dal 48,12% al 37,27%), dall'Umbria con -10,66% (dal 67,73% al 57,07%), dall'Abruzzo con -9,06% (dal 49,60% al 40,54%), dal Piemonte con -8,85% (dal 54,10% al 45,25%), dalla Sicilia con -7,28% (dall'8,70% all'1,42%) ed in misura più contenuta dal Friuli Venezia Giulia con -5,01% (dal 35,70% al 30,69%), dal Veneto con -5,00% (dal 67,27% al 62,27%), dalla Liguria con -4,81% (dal 68,69% al 63,88%), dalla Toscana con -1,27% (dal 56,21% al 54,94%), dalla Calabria con -0,77% (dal 5,28% al 4,51%) e per finire dal Trentino Alto-Adige con -0,34% (dal 57,53% al 57,19%).

Fa eccezione la tendenza positiva in Sardegna con il 5,49% (dal 5,86% del 1999 all'11,35% del 2000) ed in Emilia - Romagna con l'1,31% (dall'82,58% all'83,89%).

TARSU 1999-2000 - Tasso di smaltimento residui

(importi in milioni di lire)

REGIONE	Risc.c/residui i 1999	Acc.c/residui 1999	Tasso smaltim. 1999	risc.c/residui 2000	acc. c/residui 2000	tasso smaltim 2000	diff.
PIEMONTE	210.846	248.559	84,83%	171.505	237.349	72,26%	-12,57%
V.D'AOSTA	880	918	95,86%	605	763	79,29%	-16,57%
LOMBARDIA	316.080	331.505	95,35%	270.257	382.559	70,64%	-24,71%
LIGURIA	51.754	61.533	84,11%	47.884	80.531	59,46%	-24,65%
TR.A.ADIGE	27.878	28.339	98,37%	18.942	20.310	93,26%	-5,11%
VENETO	124.124	142.798	86,92%	92.579	131.594	70,35%	-16,57%
FR.V.GIULIA	49.725	56.297	88,33%	56.176	69.913	80,35%	-7,98%
EM.ROMAG	124.575	130.861	95,20%	81.018	97.555	83,05%	-12,15%
TOSCANA	189.647	216.883	87,44%	183.921	288.825	63,68%	-23,76%
UMBRIA	28.522	37.046	76,99%	21.597	40.640	53,14%	-23,85%
MARCHE	30.040	32.017	93,83%	17.355	25.346	68,47%	-25,36%
LAZIO	150.823	221.320	68,15%	183.909	401.920	45,76%	-22,39%
ABRUZZO	36.898	44.075	83,72%	30.571	45.478	67,22%	-16,50%
MOLISE	8.324	8.479	98,17%	6.061	6.433	94,22%	-3,95%
CAMPANIA	133.100	337.353	39,45%	137.182	436.632	31,42%	-8,03%
PUGLIA	140.789	171.080	82,29%	139.660	229.726	60,79%	-21,50%
BASILICAT.	16.322	24.239	67,34%	17.610	30.346	58,03%	-9,31%
CALABRIA	42.056	81.512	51,59%	47.279	120.684	39,18%	-12,41%
SICILIA	226.256	362.894	62,35%	76.806	434.415	17,68%	-44,67%
SARDEGNA	86.156	116.916	73,69%	69.096	150.440	45,93%	-27,76%
Totale	1.994.795	2.654.624	75,14%	1.670.012	3.231.460	51,68%	-23,46%

Dall'esame del suddetto prospetto risulta che il tasso di smaltimento dei residui si attesta sul 51,68%, ben al di sotto del dato rilevato nel precedente esercizio che era pari al 75,14%, con un decremento del 23,46%.

Esaminando i dati regionali nel dettaglio, si nota che il calo più sostanzioso si è verificato in Sicilia con -44,67% (dal 62,35% del 1999 al 17,68% del 2000), poi di seguito in Sardegna con -27,76% (dal 73,69% al 45,93%), nelle Marche con -25,36% (dal 93,83% al 68,47%), in Lombardia con -24,71% (dal 95,35% al 70,64%), in Liguria con -24,65% (dall'84,11% al 59,46%), in Umbria con -23,85% (dal 76,99% al 53,14%), nel Lazio con -22,39% (dal 68,15% al 45,76%), nella Puglia con -21,50% (dall'82,29% al 60,79%), nella Valle D'Aosta con -16,57% (dal 95,86% al 79,29%), nel Veneto con -16,57% (dall'86,92% al 70,35%), nell'Abruzzo con -16,50% (dall'83,72% al 67,22%), nel Piemonte con -12,57%

(dall'84,83% al 72,26%), nella Calabria con -12,41% (dal 51,59% al 39,18%), nell'Emilia Romagna con -12,15% (dal 95,20% all'83,05%), nella Basilicata con -9,31% (dal 67,34% al 58,03%), nella Campania con -8,03% (dal 39,45% al 31,42%), nel Friuli-Venezia Giulia con -7,98% (dall'88,33% all'80,35%), nel Trentino-Alto Adige con -5,11% (dal 98,37% al 93,26%) ed infine nel Molise con -3,95% (dal 98,17% al 94,22%).

Nel complesso, i due indici presi in esame denunciano che le difficoltà nella realizzazione degli accertamenti della competenza e nello smaltimento dei residui non solo non hanno mostrato alcun segno di miglioramento, ma addirittura si sono aggravati partendo da una situazione precedente già pesante. La tendenza della taxa a trascinare una quota non indifferente di accertamenti risalenti ad esercizi pregressi, che in certi limiti appare fisiologica, nei valori attuali si dimostra un fenomeno da seguire con molta attenzione.

Si riportano qui di seguito le tabelle relative ai dati complessivi degli accertamenti del biennio 1999-2000, distinte per classe demografica ed il rapporto di composizione relativo alle stesse.

TARSU 1999-2000. Accertamenti in c/competenza. Raffronto tra 1197 identici enti

(importi in milione di lire)

CLASSI DEMOGRAFICHE	1999	2000	VAR. %
5	292.897	300.259	2,51%
6	946.667	991.339	4,72%
7	1.573.535	1.670.691	6,17%
8	549.086	564.946	2,89%
9	759.913	727.370	-4,28%
10	323.571	326.499	0,90%
11	1.303.180	1.496.004	14,80%
Totale	5.748.849	6.077.108	5,71%

TARSU 1999-2000. Accertamenti in c/competenza. Raffronto tra 1197 identici enti. Rapporto di composizione di ogni singola classe demografica sul totale.

CLASSI DEMOGRAFICHE	1999	2000
5	5,09%	4,94%
6	16,47%	16,31%
7	27,37%	27,49%
8	9,55%	9,30%
9	13,22%	11,97%
10	5,63%	5,37%
11	22,67%	24,62%
Totale	100,00%	100,00%

Analizzando il dato percentuale del 5,71% in campo nazionale nel dettaglio, l'aumento maggiore (14,80%) è dei comuni appartenenti alla 11^a classe, seguita dalla 7^a con il 6,17% e dalla 6^a con il 4,72%. Aumenti più modesti si registrano nella 5^a, 8^a e 10^a. L'unico dato negativo appartiene alla classe 9^a (-4,28%).

L'esame prosegue sui dati del rapporto di composizione degli accertamenti, ripartiti per classi demografiche, che fa emergere variazioni piuttosto limitate rispetto all'esercizio precedente. Flettono, in misura più o meno accentuata, tutte le classi ad eccezione della 11^a e della 7^a che fanno registrare variazioni, rispettivamente, dell'1,95% e dello 0,12%.

Il prospetto che segue mette in risalto gli accertamenti in conto competenza suddivisi a livello regionale.

Accertamenti in c/competenza

(importi in milioni di lire)

REGIONE	1999	2000	VAR.%
PIEMONTE	435.857	473.974	8,75%
VALLE D'AOSTA	4.955	5.196	4,86%
LOMBARDIA	1.112.433	1.169.974	5,17%
LIGURIA	159.802	296.543	85,57%
TRENTINO ALTO ADIGE	47.028	45.965	-2,26%
VENETO	360.688	345.415	-4,23%
FRIULI V. GIULIA	98.860	107.118	8,35%
EMILIA ROMAGNA	533.122	452.666	-15,09%
TOSCANA	569.515	588.601	3,35%
UMBRIA	100.591	102.683	2,08%
MARCHE	111.490	117.750	5,61%
LAZIO	813.237	838.116	3,06%
ABRUZZO	78.215	86.826	11,01%
MOLISE	15.064	15.101	0,25%
CAMPANIA	328.539	360.141	9,62%
PUGLIA	386.729	423.408	9,48%
BASILICATA	33.335	41.212	23,63%
CALABRIA	87.578	91.326	4,28%
SICILIA	335.579	376.071	12,07%
SARDEGNA	136.232	139.022	2,05%
Totale complessivo	5.748.849	6.077.108	5,71%

Dai dati esposti relativi agli accertamenti in conto competenza, si riscontra, a fronte di un dato nazionale dello 5,71%, un notevole incremento in alcune regioni ed un notevole decremento in altre.

Molto elevato l'incremento della Liguria (85,57%), della Basilicata (23,63%), della Sicilia (12,07%), dell'Abruzzo (11,01%), della Campania (9,62%), della Puglia (9,48%), del Piemonte (8,75%), del Friuli-Venezia Giulia (8,35%).

Forte diminuzione, invece, si rileva in Emilia Romagna (-15,09%) ed in misura minore nel Veneto (-4,23%) e nell'Alto Adige (-2,26%).

Vanno, poi, segnalati gli incrementi meno elevati delle regioni: Marche (5,61%), Lombardia (5,17%), Valle d'Aosta (4,86%), Calabria (4,28%), Toscana (3,35%), Lazio (3,06%), Umbria (2,08%), Sardegna (2,05%) e, per finire, il Molise (0,25%). Tutte queste regioni sono al di sotto del dato nazionale.

Con il prospetto seguente si prendono in esame le variazioni della incidenza percentuale di ogni singola regione sulla composizione del totale nazionale, riferite sempre al biennio 1999-2000 ed ai 1.197 identici comuni.

TARSU 1999-2000 – Rapporto di composizione degli accertamenti regionali in c/competenza sul dato nazionale

(importi in milioni di lire)

REGIONE	1999	Rapp. su Tot.	2000	Rapp. su Tot.
PIEMONTE	435.857	7,58	473.974	7,80
VALLE D'AOSTA	4.955	0,09	5.196	0,09
LOMBARDIA	1.112.433	19,35	1.169.974	19,25
LIGURIA	159.802	2,78	296.543	4,88
TRENTINO ALTO ADIGE	47.028	0,82	45.965	0,76
VENETO	360.688	6,27	345.415	5,68
FRIULI V. GIULIA	98.860	1,72	107.118	1,76
EMILIA ROMAGNA	533.122	9,27	452.666	7,45
TOSCANA	569.515	9,91	588.601	9,68
UMBRIA	100.591	1,75	102.683	1,69
MARCHE	111.490	1,94	117.750	1,93
LAZIO	813.237	14,15	838.116	13,79
ABRUZZO	78.215	1,36	86.826	1,43
MOLISE	15.064	0,26	15.101	0,25
CAMPANIA	328.539	5,71	360.141	5,93
PUGLIA	386.729	6,73	423.408	6,97
BASILICATA	33.335	0,58	41.212	0,68
CALABRIA	87.578	1,52	91.326	1,50
SICILIA	335.579	5,84	376.071	6,19
SARDEGNA	136.232	2,37	139.022	2,29
Totale complessivo	5.748.849	100,00%	6.077.108	100,00%

Analizzando i dati riportati nella tabella sopra citata, relativa al rapporto di composizione degli accertamenti in conto competenza a livello regionale sul dato nazionale, si riscontra, sempre nel 2000, nei confronti dell'esercizio 1999, un decremento maggiore per la regione Emilia Romagna (-1,82%) ed in misura minore per il Veneto (-0,59%), per il Lazio (-0,36%) e per la Toscana (-0,23%). Con variazioni modeste abbiamo la Lombardia (-0,10%), la Sardegna (-0,08%), l'Umbria ed il Trentino Alto Adige (-0,06%), la Calabria (-0,02%) e per finire il Molise e le Marche (-0,01%).

L'aumento più consistente, invece, lo troviamo in Liguria (2,10%). Altre differenze positive le troviamo in Sicilia (0,35%), in Puglia (0,24%), in Campania ed in Piemonte (0,22%), in Basilicata (0,10%), in Abruzzo (0,07%) e per finire in Friuli Venezia Giulia (0,04%).

Per completare l'analisi con la indicazione della incidenza della tassa sui singoli cittadini vanno presi in considerazione ulteriori elementi: consistenza del patrimonio immobiliare e numero degli abitanti. Non va dimenticato, tuttavia, che tali dati sono da considerarsi puramente indicativi in riferimento al gettito della tassa in rapporto alla base imponibile, non essendo disponibile il dato delle superfici degli immobili che, com'è noto, è di grande importanza.

Gli elementi considerati sono gli stessi utilizzati per l'indagine sulla ICI e riguardano il numero degli immobili la popolazione e gli accertamenti registrati nel 2000 pari a 6.077,1 milioni di lire.

TARSU 1999-2000. Accertamenti in c/competenza valore pro-capite.

Regione	Enti	Popolazione	Acc.x1000 anno1999	Acc.x1000 anno 2000	Pro- capite anno 1999	Pro- capite anno 2000	Var%
Piemonte	68	2.535.347	435.857	473.974	171.912	186.946	8,75
Valle D'Aosta	1	34.741	4.955	5.196	142.638	149.563	4,86
Lombardia	198	5.575.354	1.112.433	1.169.974	199.527	209.848	5,17
Liguria	29	1.224.909	159.802	296.543	130.460	242.094	85,57
Trentino A. Adige	11	364.735	47.028	45.965	128.937	126.024	-2,26
Veneto	122	2.817.379	360.688	345.415	128.022	122.602	-4,23
Friuli V. Giulia	28	689.178	98.860	107.118	143.447	155.429	8,35
Emilia Romagna	90	2.768.301	533.122	452.666	192.581	163.518	-15,09
Toscana	95	2.835.662	569.515	588.601	200.840	207.571	3,35
Umbria	18	620.275	100.591	102.683	162.172	165.544	2,08
Marche	34	820.709	111.490	117.750	135.846	143.474	5,61
Lazio	62	4.215.689	813.237	838.116	192.907	198.809	3,06
Abruzzo	22	621.691	78.215	86.826	125.810	139.661	11,01
Molise	6	130.647	15.064	15.101	115.303	115.584	0,25
Campania	118	3.056.653	328.539	360.141	107.483	117.822	9,62
Puglia	119	3.313.978	386.729	423.408	116.696	127.764	9,48
Basilicata	14	281.895	33.335	41.212	118.255	146.196	23,63
Calabria	41	1.031.769	87.578	91.326	84.881	88.514	4,28
Sicilia	90	3.067.416	335.579	376.071	109.401	122.602	12,07
Sardegna	31	837.035	136.232	139.022	162.755	166.089	2,05
Tot. complessivo	1197	36.843.363	5.748.849	6.077.108	156.035	164.944	5,71

Analogamente all'inchiesta ICI, i dati relativi alla popolazione ed al numero degli immobili sono stati desunti dall'aggiornamento ISTAT 1999.

Passando al rapporto accertamenti-popolazione, si osserva un valore medio pro-capite che si attesta su circa 165 mila lire, con un aumento, rispetto all'esercizio 1999, del 5,71%, aumento che aveva caratterizzato, anche se in forma più lieve, il biennio precedente.

Dall'esame dei rapporti si registra un aumento generalizzato della tassa sul contribuente, con l'eccezione dell'Emilia Romagna, del Veneto e del Trentino Alto Adige, dove si riscontrano diminuzioni rispettivamente del 15,09%, del 4,23% e del 2,26%.

L'importo più elevato si riscontra in Liguria con 242 mila lire (+85,57%), in Lombardia con 209 mila lire (+5,17%), in Toscana con 207 mila lire (+3,35%), nel Lazio con 198 mila lire (+3,06%), in Piemonte con 186 mila lire (+8,75%), in Sardegna con 166 mila lire (+2,09%) ed in Umbria con oltre 165 mila lire (+2,08%), tutti valori superiori alla media nazionale. Le restanti regioni, invece, pur registrando un aumento in percentuale, non raggiungono la media nazionale: Friuli Venezia Giulia 155 mila lire (+8,35%), Valle D'Aosta 149 mila lire (+4,86%), Basilicata 146 mila lire(+23,63%), Marche 143 mila lire (+5,61%), Abruzzo 139 mila lire (+11,01%), Puglia 127 mila lire (+9,48%), Sicilia 122 mila lire(+12,07%), Campania 117 mila lire (+9,62%), Molise 115 mila lire (+0,25%) e Calabria 88 mila lire (+4,28%).